

AGEVOLAZIONI

Crediti di imposta 4.0 e calcolo del cumulo

di Clara Pollet, Simone Dimitri

Seminario di specializzazione

INTERNAZIONALIZZAZIONE D'IMPRESA: VARIABILI FISCALI E OPERATIVE NEI FLUSSI CON L'ESTERO

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Il **credito di imposta per investimenti in beni materiali strumentali 4.0** previsto dall'[articolo 1, commi da 1051 a 1063, L. 178/2020](#) è riconosciuto nella **misura del 50% fino al 31 dicembre 2021** ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

Nel caso ci sia la possibilità di ricevere **diversi contributi**, occorre verificare su quale somma occorre effettuare il calcolo e le **limitazioni esistenti**.

Innanzitutto, per quanto riguarda la determinazione del costo del bene sul quale calcolare l'agevolazione, si precisa che esso è assunto al **lordo di eventuali contributi in conto impianti, indipendentemente dalle modalità di contabilizzazione dei medesimi**.

L'argomento è stato trattato nella [circolare 9/E/2021](#) e, in sostanza, vengono confermate le indicazioni della [circolare 4/E/2017](#) che faceva riferimento alle precedenti misure del super e dell'iper ammortamento.

In secondo luogo, il credito d'imposta è **cumulabile con altre agevolazioni** che abbiano ad **oggetto i medesimi costi**, a condizione che tale cumulo, **tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito** e della **base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive**, non porti al **superamento del costo sostenuto**.

Il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali a norma dell'[articolo 1, comma 1059, L. 178/2020](#) non concorre infatti alla **formazione del reddito** nonché della **base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive** e non rileva ai fini del rapporto di cui agli [articoli 61 e 109, comma 5, Tuir](#).

In merito al **metodo di calcolo**, la [circolare 9/E/2021](#) propone il procedimento da seguire per

verificare gli importi in relazione ai quali è possibile beneficiare del credito d'imposta, in caso di **concomitante applicazione del credito con incentivi che sovvenzionano i medesimi costi**.

In sostanza, come si evince anche dal tenore letterale della disposizione, l'agevolazione in esame risulta **cumulabile** con altre misure di favore (**fiscali e non**) insistenti sugli stessi costi ammissibili al credito d'imposta, nel limite massimo rappresentato dal costo sostenuto.

Eventuali ulteriori limitazioni alla fruizione del credito di imposta **possono derivare dalla circostanza che siano le discipline di tali altre misure di favore** a prevedere un divieto di cumulo con altre disposizioni agevolative.

Ciò posto, al fine di appurare che, a seguito del cumulo degli incentivi, i costi relativi agli investimenti ammissibili al credito d'imposta non risultino coperti oltre il limite massimo, rappresentato dal 100 per cento del loro ammontare, in primo luogo, è necessario **individuare i costi riferibili ai beni oggetto di investimento** ammissibili a entrambe le discipline agevolative e assumere, quali costi rilevanti ai fini del credito d'imposta, l'importo complessivo dei costi ammissibili, **al lordo dei contributi agli stessi correlati**, cioè per il loro intero ammontare, anche se di tali costi il contribuente non è rimasto inciso per effetto dei contributi erogati a suo favore.

Quindi, occorre **calcolare il credito di imposta teoricamente spettante**, e sommare tale importo teorico a quello degli altri incentivi pubblici concessi sui medesimi investimenti.

Il **risultato di tale somma non deve superare il “costo sostenuto”** ovverosia l'ammontare complessivo dei costi ammissibili di competenza del periodo di imposta per il quale il contribuente intende avvalersi del credito di imposta.

In forza dell'ultimo periodo del **comma 1059** della Legge di bilancio 2021 (analogia previsione è contenuta nell'[articolo 1, comma 192, L. 160/2019](#), riferita agli investimenti effettuati fino al 15 novembre 2020), **nella sommatoria si deve tenere conto anche del beneficio ascrivibile alla non concorrenza del credito d'imposta alla formazione del reddito e della base imponibile Irap**.

Tanto precisato, se la somma dell'importo degli altri incentivi concessi sugli investimenti ammissibili e del credito di imposta in oggetto, **maggiorato del suddetto risparmio d'imposta**, risulta **minore o uguale al costo agevolabile**, è possibile beneficiare del credito di imposta per il suo intero importo. Qualora, invece, il risultato della somma **risulti superiore**, il contribuente sarà tenuto a **ridurre corrispondentemente il credito di imposta spettante** in modo che, sommato agli altri incentivi pubblici (fiscali e non) concessi per il medesimo investimento in beni strumentali, non venga superato il limite massimo rappresentato dal 100 per cento dei costi sostenuti.

Con la [risposta 604/E/2021](#) l'Agenzia delle entrate conferma le indicazioni della [circolare 9/E/2021](#) nel calcolo del cumulo con il contributo a fondo perduto POR FESR 2014 -2020 per cui è necessario tenere in considerazione il **risparmio di imposta** ai fini delle imposte sul

reddito e dell'Irap, derivante dalla detassazione. In definitiva, ai fini del calcolo del cumulo, per evitare il superamento del costo sostenuto, **occorre tenere in considerazione, oltre l'Irap, anche l'imposta sul reddito dei propri soci**, a titolo di **risparmio d'imposta** derivante dalla detassazione del contributo per investimenti in beni strumentali, introdotto dalla Legge di bilancio 2020.